

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5856

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FACHIN SCHIAVI, CORDATI ROSAIA, CONTI, LEVI BALDINI, BERNOCCO GARZANTI, BALBO, FAGNI, GUERZONI, SOAVE, ANGELONI, BARBIERI, BECCHI, BEEBE TARANTELLI, BERNASCONI, BERTONE, BEVILACQUA, BIANCHI, BONFATTI PAINI, BOSELLI, CALVANESE, CAPECCHI, COLOMBINI, DI PRISCO, DIAZ, DIGNANI GRIMALDI, FINOCCHIARO FIDELBO, FRANCESE, GELLI, GRAMAGLIA, LODI FAUSTINI FUSTINI, LORENZETTI PASQUALE, MAINARDI FAVA, MAMMONE, MASINI, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, MONTECCHI, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, PELLEGGATTI, PINTO, ROMANI, SANGIORGIO, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, SERRA GIANNA, TADDEI, TURCO

Presentata il 18 luglio 1991

**Introduzione dell'insegnamento della seconda lingua straniera
nella scuola media**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La non conoscenza di lingue straniere costituisce una spina nel fianco dell'azione comunitaria intesa a realizzare la libera circolazione delle persone e delle idee. Rappresenta altresì un ostacolo nelle sempre più intense relazioni del mondo degli affari e negli scambi commerciali all'interno della Comunità. Così si esprimeva la Commissione delle Comunità europee il 20 gen-

naio 1989, nel formulare il preambolo della proposta di decisione che doveva portare al lancio del « Programma Lingua » per la promozione dell'insegnamento e dello studio di lingue straniere nella Comunità europea (1990-1994).

Nel nostro paese, per una serie di ragioni che non è il caso di evocare in questa sede, l'insegnamento e lo studio delle lingue straniere non hanno avuto,

nel settore della formazione scolastica, il rilievo dovuto, tanto che, se vogliamo metterci veramente al passo con l'Europa, ci troviamo a dover colmare delle vistose, pregiudizievoli lacune.

Non è che, in questi ultimi tempi, non ci si sia in qualche modo mossi: l'introduzione della lingua straniera nelle elementari — sia pure, al momento, ancora molto velleitaria — ci mette su una linea d'azione che non mancherà di dare dei frutti importanti. Ma è necessario intervenire subito anche nei segmenti successivi — non fosse che per sfruttarli in modo che possano accogliere convenientemente l'*output* della scuola primaria rinnovata — dove gli insegnamenti delle lingue straniere devono trovare nuovi spazi e nuove articolazioni.

In considerazione di tutto ciò, per fare fronte ad una delle esigenze più volte richiamate da opinione pubblica, responsabili scolastici, associazioni di insegnanti, enti comunitari, si propone di introdurre nella scuola media dell'obbligo — in conformità di quanto avviene nei paesi a noi prossimi, come Francia e Repubblica federale tedesca, lo studio di una seconda lingua straniera.

Le autorità comunitarie (e fra queste c'è sempre una rappresentanza italiana di esse) nel definire il settore scolastico « come un settore prioritario d'azione » per l'insegnamento delle lingue straniere, raccomandano all'articolo 3, primo comma, del « Programma Lingua » di doversi incoraggiare l'insegnamento e lo studio delle lingue comunitarie ed in modo particolare quelle meno diffuse.

Nell'arco di 12 anni, dal 1976 al 1988, le istituzioni della Comunità hanno posto in rilievo, in diverse occasioni, l'importanza che attribuiscono all'insegnamento delle lingue straniere nella Comunità europea.

A testimonianza di tale continuo interesse, si accenna qui di seguito ai principali testi emanati dalle istituzioni.

Consiglio europeo.

1. Nella risoluzione del Consiglio dei ministri della pubblica istruzione riuniti

in sede di Consiglio il 9 febbraio 1976 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. 38 del 19 febbraio 1976), che contempla un programma d'azione in materia di istruzione, si prevedevano i seguenti obiettivi per quanto riguarda l'insegnamento e lo studio delle lingue straniere: possibilità per tutti gli alunni di studiare almeno un'altra lingua della Comunità; necessità per ogni futuro insegnante di lingue di compiere un soggiorno nel paese del quale insegnerà la lingua; promozione dell'insegnamento linguistico al di fuori del sistema scolastico tradizionale. La Comunità si impegnò ad organizzare consultazioni tra i responsabili dell'insegnamento delle lingue e i ricercatori specializzati, nonché ad esaminare i risultati delle ricerche nel campo della metodologia dell'insegnamento linguistico. Gli Stati membri sono invitati a favorire la partecipazione di insegnanti ed allievi a visite e scambi, nonché a sostenere gli accordi per lo scambio di assistenti.

2. Nella dichiarazione solenne sull'Unione europea (Stuttgart, 1983) e precisamente nella parte riguardante la cooperazione culturale, i capi di Stato e di Governo posero in rilievo la necessità di promuovere, incoraggiare e facilitare l'insegnamento delle lingue degli Stati membri della Comunità.

3. Nelle conclusioni del Consiglio dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio il 4 giugno 1984 si ribadì la necessità di dare nuovo impulso all'insegnamento e allo studio delle lingue straniere. Le conclusioni di tale sessione del Consiglio comprendevano una serie di raccomandazioni sulla qualità dell'insegnamento delle lingue straniere e la scelta delle lingue. Gli Stati membri decidevano di prendere provvedimenti affinché gli allievi possano acquisire capacità di comunicazione in due lingue straniere entro la fine della scuola dell'obbligo e mantengano tali capacità durante la formazione professionale o l'istruzione superiore. Gli Stati membri erano invitati a cooperare nel campo della formazione iniziale e in servizio degli insegnanti di lingue, nonché per quanto riguarda lo scam-

bio di assistenti di lingue e di allievi, ed il riconoscimento dei periodi di studio compiuti all'estero dagli studenti dell'istruzione superiore. Gli Stati membri dovevano istituire centri competenti in materia d'insegnamento linguistico e la Commissione si impegnava a predisporre scambi di vedute ed esperienze tra i settori nazionali interessati nonché a commissionare relazioni e studi in merito a diversi aspetti dell'insegnamento linguistico.

4. Nella sessione del Consiglio europeo del 1985 (Milano) fu adottata la relazione definitiva del comitato *ad hoc* « Europa dei cittadini ». Vi si accenna al contributo essenziale dato dalle lingue della Comunità alla ricchezza e diversità del suo patrimonio culturale e vi si dichiara inoltre quanto segue: « l'acquisizione della conoscenza pratica di altre lingue europee è molto importante per i cittadini della Comunità e dovrebbe essere incoraggiata sin dai primi anni di scuola; il massimo numero di allievi dovrebbe imparare due lingue straniere ed avere la possibilità di partecipare a scambi, mentre dovrebbe essere possibile seguire corsi di formazione iniziale o di aggiornamento nel paese in cui si parla la lingua studiata, e dovrebbero essere sfruttate a fondo le nuove tecnologie dell'informazione. Il comitato riconosce che i rapporti tra le scuole hanno dato un valido contributo agli scambi e propone al Consiglio europeo di attribuire la priorità all'eliminazione degli ostacoli che si frappongono agli scambi scolastici; esso propone altresì che gli Stati membri istituiscano un centro o servizio destinato ad assistere e consigliare le scuole nello stabilire i necessari contatti con l'estero e nell'organizzare gli scambi ».

5. Il Consiglio del 27 settembre 1985, sostenendo la valorizzazione della dimensione europea dell'istruzione, poneva in rilievo la necessità di prendere misure atte a promuovere l'insegnamento delle lingue straniere. Nel 1988, il Consiglio tenne discussioni preliminari sull'insegnamento delle lingue straniere, basate su un documento della Commissione e prese

atto dell'intenzione della Commissione di presentare proposte per un'azione comunitaria della seconda metà del 1988.

Parlamento europeo.

1. Il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 febbraio 1983 sull'insegnamento delle lingue straniere nella Comunità europea, invitava la Commissione a realizzare per quanto possibile gli obiettivi fissati nel programma d'azione del 1976 e ad adottare misure volte ad incoraggiare lo scambio di personale insegnante e di studenti. Inoltre, esso invitava la Commissione a promuovere lo scambio di informazioni sull'introduzione di nuovi metodi nell'insegnamento delle lingue straniere, nonché a presentare un programma integrativo per migliorare l'insegnamento delle lingue straniere nel settore scolastico e della formazione degli adulti.

2. Nella risoluzione del 13 aprile 1984 sull'uso delle lingue nella Comunità, riaffermava il principio secondo cui tutte le lingue hanno un valore intrinseco e chiedeva di prendere tutte le disposizioni in materia di insegnamento delle lingue, a livello comunitario e nazionale, atte a promuovere l'uso delle lingue. Il Parlamento europeo invitava gli Stati membri a riconoscere l'insegnamento di una o più lingue comunitarie quale materia importante del programma scolastico, dalle elementari in poi, nonché a favorire la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti di lingue nei paesi delle lingue prescelte. Invitava, inoltre, la Commissione ad esaminare le modalità secondo cui promuovere gli scambi di giovani, nonché a presentare proposte per la cooperazione tra gli Stati membri in materia di formazione, iniziale e permanente, e di nuovi metodi d'insegnamento delle lingue.

3. Nella risoluzione del 1988 sull'insegnamento delle lingue comunitarie nella Comunità europea formulava raccomandazioni per agevolare gli scambi di allievi e di insegnanti degli istituti di formazione professionale, l'uso dei mezzi di co-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

municazione, per rendere il pubblico maggiormente consapevole della necessità di conoscere le lingue straniere, e l'insegnamento delle lingue straniere fin dai primi anni di vita.

Con l'introduzione dello studio di una seconda lingua straniera — che potrebbe articolarsi su tre ore settimanali — nelle tre classi del corso, oltre tutto, si otterrebbe:

a) di estendere le possibilità di migliorare il raccordo tra scuola elementare e scuola secondaria (gli alunni potranno più agevolmente continuare la lingua avviata alle elementari; con l'ordinamento attuale, specie nei piccoli centri dove le medie hanno una sola lingua si va incontro a difficili, talvolta assurde situazioni per mantenere la continuità dello studio della lingua straniera già avviato);

b) di evitare il monolinguisimo (tutti studiano solo inglese) tanto pregiudizievole allo sviluppo culturale dei singoli e del paese tutto, consentendo una vera differenziazione nelle scelte delle lingue da studiare;

c) di consentire una più estesa introduzione nel curriculum secondario della dimensione europea della educazione, di cui le lingue e le culture straniere sono *re ipsa* una delle più sicure ed immediate interpreti.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria l'ipotesi di spesa si basa sul numero delle classi a tempo pieno funzionanti nell'anno scolastico 1989-1990, che era di circa 22.000 unità, e sul calo demografico previsto per i prossimi anni che attesta a circa 100.000 il numero complessivo delle classi funzionanti nella scuola media nell'anno scolastico 1992-1993 e considerando il numero delle classi a tempo prolungato che funzioneranno negli anni scolastici 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 pari rispettivamente a 20.000, 19.500 e 19.000 unità.

La proposta di legge prevede per l'insegnante di seconda lingua straniera insegnata nelle classi a tempo prolungato, in analogia a quanto già previsto per la prima lingua straniera, un carico orario di tre ore settimanali distribuite in tre classi a cui si devono aggiungere sei ore settimanali di compresenza e tre ore a disposizione per ulteriori attività didattiche.

Spesa per l'anno finanziario 1992.

Numero classi	20.000 ×
ore di insegnamento	3 :
orario curricolare per insegnante	9 =
docenti in più	6.666
spesa annua per docente	L. 37.000.000
<hr/>	
Totale . . .	L. 246.679.000.000

Spesa per gli anni 1993-1994.

	1993	1994
	—	—
Numero classi	19.500 ×	19.000 ×
ore di insegnamento	3 :	3 :
orario curricolare	9 =	9 =
docenti impiegati	6.500	6.300
spesa annua per docente	L. 37.000.000	—
<hr/>		
Totale . . .	L. 240.000.000.000	233.000.000.000

Per le classi sperimentali non è prevista una spesa aggiuntiva in quanto l'insegnante di seconda lingua straniera vi è già previsto nell'organico. Per le scuole medie a funzionamento normale l'innovazione ha inizio gradualmente a decorrere dall'anno scolastico 1995-1996 e interesserà complessivamente circa 70.000 classi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel piano degli studi, di cui alla legge 16 giugno 1977, n. 348, è inserito l'insegnamento di una seconda lingua straniera che sarà impartito per tre ore settimanali in ogni classe delle scuole medie.

2. La scelta della lingua straniera da impartire nella scuola media deve assicurare, di norma, la prosecuzione dello studio della lingua straniera svolto nella scuola elementare. Tale innovazione avrà un'attuazione graduale secondo le modalità e i tempi stabiliti nei successivi articoli.

ART. 2.

1. L'insegnamento della seconda lingua straniera è impartito nelle classi a tempo prolungato della scuola media, iniziando dalle prime, a decorrere dall'anno scolastico 1992-1993.

2. Il carico orario degli insegnamenti obbligatori per tutti gli alunni non potrà essere inferiore alle 39 ore settimanali né superiore alle 43 ore settimanali.

3. Per ciascuna materia curricolare le ore di insegnamento restano quelle stabilite dal decreto ministeriale 9 febbraio 1979 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1979. Ad esse si devono aggiungere le tre ore settimanali previste per la seconda lingua straniera.

4. Per l'insegnamento della seconda lingua straniera è istituita una cattedra oraria ogni tre classi per 15 ore settimanali con obbligo di completamento a 18.

5. La tabella A, allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1983, dovrà essere riformulata comprendendo solo le materie obbligatorie per tutti gli alunni e sulla base dei criteri indicati nei precedenti commi.

ART. 3.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993 l'insegnamento della seconda lingua straniera è impartito, secondo le modalità indicate dall'articolo 1, in tutte quelle classi in cui, nell'anno scolastico 1991-1992, l'insegnamento di due lingue straniere risulti introdotto in via sperimentale in forza del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

ART. 4.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1995-1996 l'insegnamento della seconda lingua straniera è impartito, iniziando dalle prime, in tutte le rimanenti classi della scuola media.

2. I programmi di insegnamento e le prove d'esame sono stabiliti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 246.679.000 per il 1992, in lire 240.000.000 per il 1993 e in lire 233.000.000 per il 1994 si provvede, quanto agli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856, nella rubrica « Amministrazioni diverse » alla voce « Ulteriori interventi di natura contributiva e finanziaria ».

2. Per il 1994 si provvede con apposito stanziamento da iscrivere nella legge finanziaria per il 1992.